

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO - ROMA
RICORSO

nell'interesse della sig. Roberto Gabrielli nato a Roma il 30/11/98 (CF: GBRRRT98S30H501D) nato a Roma e residente in Rocca Priora alla via Della Pineta 20 , rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dagli avv.ti Paolo Pittori (C.F. PTTPLA66H21H501L; PEC paolopittori@ordineavvocatiroma.org) Michela Urbani (C.F: RBNMHL82T58H282X; pec: michela.urban@pec.it) e Raffele Bifulco ed elettivamente domiciliato presso il loro studio (*Studio Legale AdLaw - Avvocati Amministrativisti*) in Roma, Lungotevere dei Mellini, 24 (00193), con indicazione di voler ricevere ogni comunicazione, ai sensi dell'art. 136 c.p.a., al numero di fax 0693574012 e agli indirizzi PEC paolopittori@ordineavvocatiroma.org, michela.urban@pec.it,

- RICORRENTE -

contro

il Ministero dell'Università e della Ricerca (C.F. 80185250588), n.p. del Ministro *p.t.*, con sede in Roma, Viale di Trastevere, 76/A (00153), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, Via dei Portoghesi, 12 (00186);

L' Università degli Studi di Roma Tor Vergata, in persona del Legale Rappresentante *p.t.*, con sede in Roma, Via Cracovia, n. 50 – 00133 – Roma;

L'Università degli Studi di Sassari in persona del Legale Rappresentante *p.t.*, con sede in Roma, Piazza Università, n. 21, 07100 – Sassari;

nonché contro

Università degli Studi di Bari “*Aldo Moro*”, 2) Università degli Studi di Bologna “*Alma Mater Studiorum*”; 3) Università degli Studi di Camerino; 4) Università degli Studi di Messina; 5) Università degli Studi di Milano; 6) Università degli Studi di Napoli “*Federico II*”; 7) Università degli Studi di Padova; 8) Università degli Studi di Palermo; 9) Università degli Studi di Parma; 10) Università degli Studi di Perugia; 11) Università degli Studi di Pisa; 12) Università degli Studi di Teramo; 13) Università degli Studi di Torino, nonché, occorrendo, al Consorzio Interuniversitario Cineca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.;

- RESISTENTI

nei confronti del candidato Sig.ra Casula Syria (punti 68,40) numero progressivo 1343, quale ultimo candidato idoneo risultante in graduatoria, data di nascita, ultima residenza sconosciuta e pertanto da considerarsi ignoto al ricorrente;

- (potenziale) CONTRO-INTERESSATA
per l'annullamento,

previa adozione di idonea misura cautelare,

di tutti gli atti del concorso nessuno escluso e in particolare; del provvedimento di non ammissione al corso di laurea in Medicina veterinaria, presso le Università notificate, per l'a.a. 2024/2025, previo accertamento e declaratoria del diritto del ricorrente ad iscriversi ai suddetti corsi, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti ed in particolare: della graduatoria unica nazionale definitiva di ammissione dei candidati al concorso pubblicata sul sito web dell'Università e del MUR il 10 settembre 2024 e, a seguito delle rinunce e scorrimenti, il 18 settembre 2024 (doc.1) – ancora in corso di definizione - ivi incluso il provvedimento di mancata ammissione e reso pubblico on line il 10 settembre 2024 e successivamente allo scorrimento il 18 settembre 2024 relativo al ricorrente(doc. 2); del decreto del MUR 23 febbraio 2024, n. 472 (doc. 3) con il quale, in vista dell'anno accademico 2024/2025, sono state fissate le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale

a ciclo unico di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria, nella parte in cui ha stabilito (art. 9), in relazione agli **studenti con disturbi specifici dell'apprendimento** ex legge n. 170/2010, che “*non sono in ogni caso ammessi i seguenti strumenti: dizionario e/o vocabolario formulario; tavola periodica degli elementi; mappa concettuale; personal computer, tablet, smartphone ed altri strumenti similari*”; del **decreto** del Rettore dell'Università di Tor Vergata n.1110 del 28/3/2024, prot. n. 0016778 **di indizione**, per l'anno accademico 2024/2025, **del Bando** per l'ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico (classe LM-42) a numero programmato a livello nazionale in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria (**doc.4**), nella parte in cui ha stabilito *che i candidati in possesso di una certificazione di disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) potranno beneficiare, a seconda delle necessità di tempo aggiuntivo (non eccedente il 30%) per lo svolgimento della prova, di calcolatrice non scientifica, di un lettore che legga al candidato le domande del test e di un video ingranditore in alternativa al Lettore, ma che non sono in ogni caso ammessi altri strumenti, quali per esempio, dizionario e/o vocabolario; formulario; tavola periodica degli elementi; mappa concettuale; personal computer, tablet, smartphone; occorrendo, delle “linee guida sui disturbi specifici dell'apprendimento”* allegate al D.M. 12 luglio 2011 n.5660, ove interpretate nel senso ostativo all'uso degli strumenti compensativi in sede di accesso universitario (**art.6.7; doc.5**); il provvedimento, di data sconosciuta, con il quale il delegato del Rettore (**doc.6**) ha limitato, in ottemperanza a tali disposizioni, l'uso nel concorso degli strumenti compensativi; dell'esito della prova di ammissione e del punteggio ottenuto; di ogni altro atto nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale.

nonché

per l'annullamento

del diniego di accesso relativo alle istanze dei 20 e 24 settembre 2024 e, conseguentemente, per l'accesso ex artt. 22 e ss l.n.241/90, alla posizione in graduatoria del controinteressata completa delle generalità, (**luogo e data di nascita**) nonché dell'indirizzo di residenza (dichiarato ai fine del concorso)

del candidato Casula Syria (punti 68,40) numero progressivo 1343, quale ultimo candidato idoneo risultante in graduatoria e assegnato alla Università degli Studi di Sassari, dati illecitamente resi ignoti e oscurati dal MUR e dalle Università di Tor Vergata e di Sassari anche a seguito di domanda di accesso dei 20 e 24 settembre 2024, con condanna delle amministrazioni resistenti (MUR, Università di Tor Vergata e Sassari) al rilascio di dette informazioni e dati pubblici necessari all'individuazione delle persone e alle notificazioni degli atti civili e alla tutela giudiziaria dei propri diritti e interessi.

FATTO

Viene all'esame di codesto Ecc.mo TAR il concorso unico nazionale per l'accesso alle facoltà di **veterinaria**, bandito in 26.3.2024 i cui risultati sono stati pubblicati *on line* i 10 e 18 settembre 2024. Il punto di diritto è che il concorso si è svolto non consentendo a soggetti portatori di disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) di avvalersi degli strumenti compensativi e delle misure dispensative, previsti dalla legge n. 170/2010. Trattasi di una evidente violazione della disciplina citata (art. 2 e 5 l. 170/2010) nonché dei principi di cui agli artt. 2, 3 32 e 34 della Cost, come già sottolineato dal Consiglio di Stato con ord. n. **3683 del 2024 (doc.20)**. E veniamo al merito.

In fatto

Il ricorrente, Roberto Gabrielli, all'età di sei anni ebbe un gravissimo incidente che quasi gli costava la vita, a cagione del quale trascorse diverse settimane in coma. Si riprese dopo diverse operazioni intracraniche e successivi anni di attività specialistica riabilitativa (**doc.7 certificati**).

Nonostante ciò, l'incidente ha lasciato segni permanenti.

Al ragazzo è stata riscontrata una fortissima dislessia (disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura)

e riconosciuta un'invalidità da parte dell'INPS pari al 55% (doc.8) con l'iscrizione alle categorie speciali.

In particolare, Roberto soffre di forti disturbi dell'apprendimento, certificati dall'ASL (doc.9) nei seguenti termini: *si certifica che Gabrielli Roberto.... in seguito a Visita Neuropsichiatrica..., presenta Disturbo Specifico d'Apprendimento di Lettura (F81.0) di grado medio-grave, Disturbo Specifico d'Apprendimento di Scrittura (F81.1) di grado lieve, Disturbo Specifico d'apprendimento di Calcolo (F81.2) di grado medio-grave.*

La ASL disponeva quindi che sarebbe stato necessario per il ricorrente “*usufruire delle misure dispensative e strumenti compensativi secondo la legge 170 per i DSA per sostenere i test d'ingresso universitari e per gli esami successivi* (doc.9).

In altri termini il ricorrente soffre dei seguenti disturbi:

- **disgrafia** (disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica; art. 1 l.170/10)
- **distorgrafia** (disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica; art. 1 cit)
- **discalculia** (disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri; art. 1 cit.)

Egli, pertanto, ha diritto di avvalersi di tutti gli strumenti *compensativi* previsti dalla legge e in particolare dei tipici mezzi di supporto per le *carenze della lettura, scrittura e calcolo* quali dizionario, vocabolario, formulario, tavola periodica degli elementi e mappa concettuale, strumenti che da sempre lo accompagnano negli studi.

Nonostante ciò, con grande forza d'animo e impegno costante fuori dal comune, Roberto ha *recuperato*, tanto da conseguire, dapprima, la licenza liceale presso primario Istituto Agrario e successivamente la laurea triennale in “*tutela e*

benessere animale” all’università di Teramo, dove ha conseguito il titolo accademico il 13-12-2021 con il punteggio di 103/110 (**doc.10**)

Al momento frequenta il terzo anno del corso di laurea in Biotecnologie sempre a Teramo (**doc. 11**).

Il ragazzo, nonostante tali successi, vuole completare gli studi e laurearsi in medicina veterinaria, suo vero obiettivo (è per questo che molti degli esami sostenuti in dette Università potranno essere “*fatti valere*” anche nel *percorso* di studi per la laurea in veterinaria).

A tal fine ha partecipato (**doc. 12 iscrizione e ricevute di pagamento**) al bando unico nazionale per l’accesso alle facoltà di medicina veterinaria bandito dal MIUR con DM 23 febbraio 2024 n. 472, qui impugnato.

In base a quanto previsto dal **D.M. n. 472/2024** relativamente all’ammissione, ciascun candidato ha potuto svolgere la prova di accesso presso la sede universitaria disponibile nella propria provincia di residenza o di domicilio (o nella provincia limitrofa).

L’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, dunque, in attuazione del citato DM, ha provveduto, con decreto n.1110/2034 cit. – parimenti impugnato - a disciplinare le modalità per la partecipazione alla suddetta prova di accesso presso la sede propria sede.

I posti nazionali messi a concorso sono stati 1209 (posti per i candidati italiani) per diverse Università italiane sedi delle facoltà di Medicina e Veterinaria (Bari, Bologna, Camerino, Messina, Milano, Napoli, Padova, Parma, Perugia, Pisa, Sassari, Teramo, Tor Vergata, Torino – posti), rispetto alle quali il ricorrente non ha dato preferenze o limitazioni.

Le prove di ammissione si sono basate su due prove a *quiz* (60 quesiti) con risposta multipla (5 opzioni) tenutesi i giorni 29 maggio (prima prova) e **31 luglio 2024** (seconda prova).

Per l'ammissione vale il miglior punteggio ottenuto dal candidato tra le due prove.

Il ricorrente si è presentato alle prove d'esame, ma l'Università, in ottemperanza alle citate prescrizioni di cui al DM 472/2024, al bando e ribadite nel provvedimento del Rettorato (**doc. 6**) - tutti atti impugnati - non ha consentito l'utilizzazione di buona parte degli ausili previsti dalla legge per casi come quello in esame.

In particolare, il Ministero prima (nel DM cit) e l'Università poi (nel bando per lo svolgimento delle prove) hanno stabilito, inderogabilmente, che ai candidati in possesso di disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) era concesso esclusivamente “ *un tempo aggiuntivo pari ad un massimo del 30% in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione... nonché ..in caso di particolare gravità certificata del DSA, l'utilizzo dei seguenti ulteriori strumenti compensativi: calcolatrice non scientifica; video ingranditore o affiancamento di un lettore scelto dall'ateneo* (così Bando Università che ricalca parallelamente l'art. 9 del DM 472/2024) e che fosse vietato, sempre in attuazione di dette disposizioni, l'ausilio dei seguenti strumenti “tipici” *dizionario e/o vocabolario; formulario; tavola periodica degli elementi; mappa concettuale; personal computer, tablet, smartphone*” (DM cit).

Tale disciplina è stata ribadita anche con il provvedimento del rettore impugnato. Praticamente nessun strumento compensativo vero e proprio ossia “*strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria*” (par. 3 delle Linee Guida sui DSA; **doc.5**) è stato ammesso.

Il ricorrente ha svolto le prove, **con esito negativo**.

In particolare, bisognava rispondere sulle seguenti materie:

- 1) Competenze di lettura e conoscenza acquisite negli studi (4 quesiti, **punti 6**);
- 2) Ragionamento logico e problemi (5 quesiti, **punti 7,5**);
- 3) Biologia (19 quesiti; **punti 28,5**);

- 4) Chimica (19 quesiti; punti 28,5);
- 5) Fisica e matematica (13 quesiti; punti 19,5)

Nella sua miglior prova il candidato ha raggiunto il punteggio di **50.30**, classificandosi in posizione non idonea all'ammissione

Ed invero a seguito dello scorrimento relativo alle rinunce l'ultimo degli idonei risulta essere la Signora Casula Syria con punti **68,40** (numero progressivo 1343. In particolare, per le singole prove il ricorrente ha conseguito i seguenti punteggi

Prova del 31/07/2024

Sezione	Punti
Competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi	0.70
Ragionamento logico e problemi	4.10
Biologia	24.70
Chimica	12.60
Fisica e Matematica	8.20
Totale Prova	50.30

E' evidente che se il candidato – che come documentato e provato soffre di **gravi disturbi nelle lettura e nel calcolo** - fosse stato messo in condizioni di poter “*leggere*” correttamente i complessi quesiti e di avvalersi degli strumenti sostitutivi avrebbe certamente potuto svolgere in modo migliore la sua prova, come dimostra il voto di 24,70 su 28,50 in biologia dove alla semplicità sintattica del quesito ha corrisposto una adeguata e corretta risposta del candidato.

Riprova è il voto del tutto insufficiente nelle “*competenze di lettura*” (praticamente nessun punteggio: 0,70); nel *ragionamento logico e problemi* (4.10) e nelle prove di *matematica* (8.20 su 19,50), *chimica* (12.60 su 28,50), laddove senza strumenti di ausilio il candidato, sostanzialmente, non è in grado (*rectius*: non è stato messo in grado) di rispondere ma prima ancora di comprendere correttamente il quesito o il problema.

Ciò a tutta evidenza a causa del divieto opposto dagli organi di concorso di utilizzare i classici strumenti compensativi sopra richiamati.

Sul punto depositiamo certificato ASL (**doc.13**) relazione clinica specialistica (**doc.14**) che attesta e certifica come, in relazione alle domande formulate al ricorrente, questi, senza gli appositi strumenti compensativi (mappe concettuali, schemi e formulari ecc.) non solo non sia stato messo nella condizione di poter comprendere i medesimi e dunque di svolgere correttamente e compiutamente le prove ma sia stato posto in una condizione di svantaggio rispetto agli altri (così lo specialista “*Roberto avrebbe dovuto usufruire di misure compensative e dispensative durante il test di ammissione, quali l’uso di mappe concettuali, tavole periodiche, formulari, e strumenti di supporto alla lettura e al calcolo. La mancanza di questi ausili ha determinato il non superamento di alcune sezioni del test, non per mancanza di competenze, ma per una disabilità riconosciuta che lo ha posto in una situazione di svantaggio rispetto agli altri candidati*”).

E non si tratta di una “*facilitazione*” ma, come chiaramente dispongono le linee guida, di uno strumentario che facilita la *decifrazione* ma non lo svolgimento o il processo mentale per addivenire al risultato.

Le modalità di svolgimento del concorso sopprimono e calpestano elementari diritti della persona, costituendo una vera e propria illecita barriera allo sviluppo della sua personalità - maggior ragione nell’ipotesi di persone disagiate - e della sua cultura; è violato palesemente il diritto allo studio (e al suo accesso non discriminatorio) per come garantito direttamente dalla nostra costituzione.

Per tali ragioni si impugnano tutti gli atti della procedura meglio indicati in epigrafe, ivi incluso il giudizio negativo, la mancata ammissione e la graduatoria, definitiva chiedendone l'annullamento in quanto manifestamente illegittimi per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 5 della L.n.170/2010 nonché delle Linee Guida per il diritto allo studio degli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 3, 32 e 34 Cost. Violazione dei principi di parità di trattamento, ragionevolezza, logicità e coerenza. Difetto di motivazione.

Come anticipato in fatto, il Ministero e, a cascata, l'Università, hanno tassativamente vietato l'uso dei seguenti strumenti compensativi: *dizionario e/o vocabolario formulario; tavola periodica degli elementi; mappa concettuale; personal computer, tablet, smartphone ed altri strumenti similari*, assimilando in tal modo PC, smartphone ecc.. - in grado di aumentare la capacità di calcolo, elaborazione e memorizzazione ma su cui torneremo più avanti - allo strumentario compensativo di base (diremmo tipico), riconosciuto univocamente dalla norma e dalla scienza medica come essenziale per il supporto della persona con tale disabilità sia nella fase della formazione e istruzione che nel momento volitivo e nella stessa "*discettazione*".

Tale disposizione viola l'intero impianto normativo (L.n. 170/2010) e costituzionale (artt. 2, 3 , 32 e 34) posto a tutela e sostegno di tali soggetti, impianto finalizzato a garantire il diritto all'*istruzione* (art. 34 Cost.;art. 1 co.1 lett. a) l.n.170/20210), favorendo il *successo scolastico* (art. 1 co.1 lett. b) l.n.170/20210) attraverso *misure compensative* volte a creare le condizioni per assicurare una situazione di "*eguaglianza*" (art. 2 e 3 Cost), assicurando così eguali *opportunità di accesso allo studio e sviluppo delle capacità e delle*

potenzialità della persona, sia in ambito sociale sia professionale (art. 1 co.1 lett. b e h) l.n. 170/20210).

Su tali profili, la normativa è chiarissima (art. 5 l.n.170/2010):

co. 1 *Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e **compensativi** di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzionee negli studi universitari.*

co.2 agli studenti con DSA le istituzioni garantiscono;

- b) *l'introduzione di **strumenti compensativi**, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche*

Segue la seguente disposizione di “**chiusura**” (co. 4) “ agli studenti «*con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'Università nonché gli esami universitari* (cfr. anche art. 2 lett. d, l. cit; così anche le Linee Guida sui portatori di DSA; doc.5) Con una importante considerazione affinché non si possa cadere nell’equivoco di invocare mezzi “*facilitatori*” dal punto di vista cognitivo.

Niente di più falso.

Come è noto, a tutti gli operatori del settore e ben messo in evidenza dalle linee Guida a livello nazionale, gli *strumenti compensativi* sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria.

Così:

- la sintesi vocale trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;
- i programmi di video scrittura con correttore ortografico permettono la produzione di *testi sufficientemente corretti* senza l’affaticamento della riletura e della contestuale correzione degli errori;

Così anche gli strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, sollevano studente con DSA da una prestazione resa

difficoltosa dal disturbo, ma nessuno di questi strumenti facilita “il compito dal punto di vista cognitivo” (linee guida pag. doc.5).

Così ancora, sempre le linee guida, a proposito dei disturbi sull'area del calcolo, fa presente che anche per gli “*strumenti compensativi, valgono i principi generali secondo cui la calcolatrice, la tabella pitagorica, il formulario personalizzato, etc. sono di supporto ma non di potenziamento, in quanto riducono il carico ma non aumentano le competenze*”

Dunque, facilitazione nella decifrazione del testo, dei quesiti delle formule, dei numeri ecc. ma nessun potenziamento né facilitazione del momento cognitivo e volitivo.

E evidente, dunque, che se l'uso di tali strumenti è considerato una conditio *sine qua non* per lo sviluppo delle capacità cognitive, della formazione scolastica, culturale e Universitaria della persona affetta da DSA durante tutto il periodo di formazione e di studi, detto uso deve essere riconosciuto come legittimo quanto necessario anche nei momenti di verifica e valutazione della sua formazione professionale (art. 1 co.1 lett.d e art. 5 co.4 della l.n.170 cit.; così anche le linee Guida che, proprio in relazione ai *test* di ammissione, lasciano all'autonomia degli atenei la possibilità di valutare “*ulteriori misure atte a garantire pari opportunità nell'espletamento delle prove stesse*”).

Da qui l'evidente illegittimità della misura.

Ma non basta.

2. Le modalità di svolgimento del concorso finiscono per sopprimere e calpestare elementari diritti della persona umana, costituendo una vera e propria illecita **barriera** allo sviluppo della sua **personalità** - maggior ragione nell'ipotesi di persone disagiate - alla sua istruzione e all'accesso alla **medesima** e alla **cultura in generale**; esse, inoltre, violano palesemente il **diritto allo studio** (e al suo accesso non discriminatorio) per come garantito direttamente dalla nostra costituzione.

Sotto il primo profilo viene direttamente chiamata in causa la violazione degli artt. 2 e 3 e 32 della Costituzione che garantiscono il pieno sviluppo della persona umana, in tutta le formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità in condizioni di parità e eguaglianza; dette disposizioni impegnano le Istituzioni a garantire tali diritti e a promuovere e a fare tutto quanto necessario per *rimuovere* ogni ostacolo a tale sviluppo e partecipazione, anche - e a maggior ragione - in condizioni svantaggiate non solo dal punto di vista sociale ma anche della salute, diritto declinato come *primario e fondamentale* e che combina *diritti sociali* e di *libertà* (Pezzini, Lorenzetti).

Con la precisazione che non vi è solo l'obbligo di non creare barriere all'accesso e di garantire pari opportunità, uguaglianza e parità di trattamento, ma in tal modo è stato anche travolto, e dunque palesemente violato, anche l'obbligo dello Stato di porre in essere azioni "*positive*" (*positive actions*), in grado di affermare e raggiungere l'eguaglianza sostanziale, nei confronti di categorie di persone svantaggiate ovvero a derogare a regole generali per permettere l'accesso alle *chance* di vita a chi presenta svantaggi per motivi personali, fisici, linguistici, ecc.. Trattasi dello strumento di *diritto diseguale* volto alla realizzazione dell'*uguaglianza sostanziale* attraverso la rimozione degli ostacoli che impediscono la realizzazione delle pari opportunità, in linea con l'articolo 3 co. 2 della Costituzione, nel quale trovano fondamento costituzionale (in questo senso, ricordiamo che la Corte costituzionale ha definito le azioni positive "*il più potente strumento a disposizione del legislatore, che, nel rispetto della libertà e dell'autonomia dei singoli individui, tende a innalzare la soglia di partenza per le singole categorie di persone socialmente svantaggiate*"; Corte cost. n. 109/1993).

Del pari, le medesime disposizioni violano gli artt. 3 e 34 che garantiscono pari opportunità e pari diritti all'accesso all'istruzione, che deve essere aperta a tutti e avvenire in condizioni di eguaglianza, garantendo i capaci e meritevoli.

L'eguaglianza sostanziale e non formale è il presupposto indispensabile per rendere effettivo il diritto all'istruzione, l'accesso all'Università, la pari dignità della persona, le pari opportunità e, in sintesi, l'esercizio dei diritti di libertà e della personalità.

Ricordiamo le parole delle linee guida *“Il successo formativo può assicurare alla nostra società l'apporto creativo e professionale di persone dotate di normale intelligenza e a volte anche di talenti spiccati.*

Barriere all'accesso, misure che non consentono di accedere alle più alte forme di istruzione in condizioni di eguaglianza non nuocciono solamente al singolo ma all'intera comunità.

Sono occasioni perdute, illegittimamente perdute.

3. Le disposizioni qui impugnate violano anche l'art. 97 della costituzione declinato nel buon andamento e ragionevolezza della scelta, palesemente illogica e irrazionale in quanto colpisce indiscriminatamente tutti i portatori di DSA, senza entrare nel merito del singolo caso, della gravità della patologia, della necessità dello strumento di supporto, in latr e semplici termini senza alcuna valutazione *“caso per caso”*.

E ciò facendo anche con violazione dell'autonomia dei singoli Atenei, cui sarebbe spettato, come previsto dalle linee guida (art 6.7), detta valutazione. (così le linee guida, in relazione all'accesso *“in caso di particolare gravità certificata del DSA, gli Atenei – nella loro autonomia - possono valutare ulteriori misure atte a garantire pari opportunità nell'espletamento delle prove stesse”*).

In realtà, trattasi di una norma, che impone agli Atenei l'obbligo di valutare ogni possibile misura, da valutarsi caso per caso, idonea a sopperire alle carenze dello studente. Se così non fosse – e dunque se tale norma si ritenesse ostativa - sarebbe anch'essa illegittima per i citati motivi sopra esposti e per la violazione dei medesimi principi e norme: artt. 2, 3, 32 e 34 Cost.).

ISTANZA CAUTELARE

Per quanto riguarda il *fumus boni iuris*, si rinvia a quanto finora esposto: il concorso è palesemente e gravemente viziato, mentre il ricorrente deve poter sostenere nuovamente le prove con gli ausili necessari.

Relativamente al *periculum in mora*, invece, si osserva quanto segue.

Al ricorrente è ingiustamente preclusa la possibilità di accedere al corso di laurea in questione e di concludere così il percorso degli studi avviato anni addietro con grande fatica e forza di volontà.

L'estrema gravità del pregiudizio prospettato – certamente irrisarcibile - e l'imminente inizio e lo svolgimento dei corsi Universitari, previsto per ottobre, inducono a chiedere la sospensione del giudizio negativo, l'ammissione diretta con riserva al corso Universitario e la ripetizione delle prove, da effettuarsi con l'ausilio degli opportuni strumenti compensativi richiesti per il caso in esame, da valutarsi nel contraddittorio con il ricorrente e il proprio medico specialista.

Il tutto è stato anche aggravato dall'illecito comportamento delle amministrazioni resistenti che, come meglio si dirà innanzi, anche volontariamente e consapevolmente omesso di fornire i dati della ipotetica controinteressata, abusando del diritto, impedendo, in tal modo, la notifica del ricorso ad “*almeno uno dei controinteressati*” e anche il tempestivo esercizio dei propri diritti e interessi.

ISTANZA DI ACCESSO E DI CONDANNA AL RILASCIO DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE

EX ART.25 L.n. 241/90

E 116 CPA

Il ricorrente ha svolto la seconda delle prove il 30 luglio, il 10 settembre è uscita una prima graduatoria, il 18 settembre, a seguito delle **opzioni**, scelte e rinunce, è uscita la seconda e **definitiva graduatoria (doc.1)**.

La graduatoria è pubblicata su di una pagina web del sito dedicato al concorso, accessibile solo dai candidati del concorso con *password* e codice dedicato.

Ciò nonostante, la graduatoria non individua il candidato, se non per nome e cognome (**doc.21**); il sistema, in altre parole, elenca una serie di nomi e cognomi

che rimangono tuttavia sostanzialmente anonimi (es: Paolo Rossi) e dunque ignoti in quanto non sono indicate la data, il luogo di nascita e luogo di residenza (comune e via) del candidato concorrente.

Tutti dati, ovviamente, dichiarati dal candidato all'Amministrazione procedente e da essa detenuti e che avrebbero dovuto essere pubblicati (almeno data e luogo di nascita) unitamente alla graduatoria a fianco del candidato ammesso.

Quanto sopra, in asserito, quanto errato, omaggio alla disciplina della *privacy*, che certo, in relazione alla partecipazione al concorso, non può finire per oscurare i partecipanti né può ritenersi applicabile ai dati personali *non sensibili* – quali quelli in questione - volti a identificare la persona, dati che sono inseriti, in quanto pubblici, nei registri dello stato civile.

È inutile rappresentare che, in realtà, senza la data e il luogo di nascita non si può risalire all'identità della persona e soprattutto, ai fini della tutela giurisdizionale di propri diritti e degli interessi, al luogo di residenza, per la notifica degli atti giudiziari.

Il controinteressato, quindi, come tutti i soggetti della graduatoria sono, per il processo amministrativo, ignoti (art. 41 co.2 CPA).

Di fronte a tale situazione, in data 20.9.2024, il ricorrente ha presentato istanza di accesso per conoscere i dati personali della contro-interessata (**doc. 16**) posizionato all'ultimo posto in graduatoria; l'istanza è stata formulata, via PEC, ancor più specificamente in data 24.9.2024 (**doc.17**) e ricevuta, in pari data, da tutte le amministrazioni resistenti (**doc.18** protocolli di ricezione e assegnazione procedimento di accesso).

Nonostante l'evidente diritto a conoscere i candidati concorrenti nella procedura e dunque una graduatoria "*completa*", le amministrazioni non hanno proferito parola. Nel silenzio, l'8.10.2024, il ricorrente ha diffidato le medesime a provvedere (**doc.19**), anche tale diffida è rimasta inevasa.

I 20-24 del mese di ottobre si è formato *ex lege* il provvedimento di diniego tacito su dette istanze, provvedimento/i tacito/i palesemente illegittimo/i per violazione degli artt. 22 e 24 co. 7 della l. n. 241/90 e nonché del

principio di trasparenza e accesso generalizzato (art. 1 e 5 del d.gs. 33/2013). Sul punto è sufficiente il richiamo all'art. 24 co 7 della l.n. 241/90 per il quale *deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso la cui conoscenza sia necessaria per curare e difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili (id est la graduatoria completa ndr) l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile*".

Si chiede dunque che le amministrazioni resistenti integrino la graduatoria con indicazione, per quanto riguarda il ricorrente, dei dati richiesti idonei a individuare correttamente l'ultimo in graduatoria al fine di integrare il contraddittorio

Istanza di notificazione per pubblici proclami

Ex art. 41 co. 3 CPA

I posti nazionali messi a concorso sono stati 1209 (posti per i candidati italiani) per diverse Università italiane (Bari, Bologna, Camerino, Messina, Milano, Napoli, Padova, Parma, Perugia, Pisa, Sassari, Teramo, Tor Vergata, Torino – posti), rispetto ai quali il ricorrente non ha dato alcuna preferenza; come detto la graduatoria è oscurata, sicché non è dato conoscere un controinteressato.

Dispone chiaramente in questo senso l'art. 41, co. 2, del CPA a mente del quale *“qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso”*. La graduatoria in questione lascia il controinteressato non individuabile e dunque ignoto.

Al fine di integrare le notifiche, si chiede che sia disposta, anche al fine di notificare a qualsivoglia terzo controinteressato, la notificazione del presente ricorso per mezzo di pubblici proclami ex art. 41 co.3 CPA.

P.Q.M.

si chiede che codesto Ecc.mo Giudice voglia annullare, previa adozione di idonea misura cautelare, tutti i provvedimenti impugnati, ivi inclusi i provvedimenti di diniego dell'accesso, con condanna delle amministrazioni a rilasciare i dati e le informazioni richieste in relazione all'ultima candidata in graduatoria.

Si chiede che il collegio disponga e autorizzi la notifica per pubblici proclami.

Con vittoria di spese di lite.

Ai fini del d.P.R. 115/2002, si dichiara che il contributo unificato è dovuto in misura pari a € 650,00.

Si depositano i documenti in narrativa come indicato da separato indice.

Notifica : Ai fini della costituzione del contraddittorio e per evitare eccezione e ipotetiche inammissibilità il presente ricorso è anche notificato, ai rispettivi legali rappresentanti, alle seguenti Università, sedi delle facoltà di veterinaria assegnatarie dei posti a concorso nazionale : 1) Università degli Studi di Bari “*Aldo Moro*”, 2) Università degli Studi di Bologna “*Alma Mater Studiorum*”; 3) Università degli Studi di Camerino; 4) Università degli Studi di Messina; 5) Università degli Studi di Milano; 6) Università degli Studi di Napoli “*Federico II*”; 7) Università degli Studi di Padova; 8) Università degli Studi di Palermo; 9) Università degli Studi di Parma; 10) Università degli Studi di Perugia; 11) Università degli Studi di Pisa; 12) Università degli Studi di Teramo; 13) Università degli Studi di Torino, nonché, occorrendo, al Consorzio Interuniversitario Cineca.

Roma, 29 ottobre 2024

PITTORI PAOLO
2024.10.29 12:42:52
Avv. Pittori Paolo
CH=PITTORI PAOLO
C=IT
O=ORDINE AVVOCATI ROMA
2.5.4.97=VATIT-60230130567
Avv. Michela Urbani

Prof. Avv. Raffaele Bifulco

Si avvisa che il presente ricorso è oggetto di pubblicazione per pubblici proclami in esecuzione dell'ordinanza del TAR Lazio – Sez. III del 23.11.2024, n. 20934, adottata su ricorso rg. n. 11163 del 2024.